

N. 1746-986-1108-1718-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 ottobre 1992

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**COVI, PINTO, CASTIGLIONE, DI LEMBO, BARGI, VENTRE,
RUFFINO, D'AMELIO, REDI**

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 ottobre 1992*

Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

NOTA: Testo approvato dalla II Commissione (Giustizia) il 4 novembre 1992. In data 5 novembre l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente.

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACERATINI, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, CARADONNA, GAETANO COLUCCI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, NANIA, PARLATO, PASETTO, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 10 giugno 1992

Differimento della data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERLUIGI CASTAGNETTI, NUCCI MAURO, LUSETTI, GALLI, AGRUSTI, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BERTOLI, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CAROLI, COLONI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DIANA, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, MENSORIO, PALADINI, PERANI, RANDAZZO, ROJCH, SANZA, SARTORIS, SCAVONE, SILVESTRI, TASSONE, TISCAR, TORCHIO, VITI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 24 giugno 1992

Modifica all'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile

d'iniziativa del deputato POLIZIO

Presentata il 13 ottobre 1992

Rinvio dell'entrata in vigore di alcune disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, e 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni delle predette leggi, del codice di procedura civile e delle altre leggi in materia di giustizia civile

(Relatore: **Raffaele MASTRANTUONO**)

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1746

(TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA)

ART. 1.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38 ».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995 ».

3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. - (*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994 ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672;

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice ».

2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: « A far data dal 2 gennaio 1994 ».

3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - (*Disciplina transitoria*). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994.

3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giu-

dica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994 ».

4. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. - (*Organizzazione degli uffici nella fase transitoria*). — 1. Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà e non più dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonché al numero delle cause sopravvenute ».

5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. - (*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria*). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994 ».

PROPOSTE DI LEGGE

N. 986

ART. 1.

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 92 - (*Entrata in vigore*). — 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1995 ».

N. 1108

ART. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è aggiunto il seguente periodo: « Per le cause assegnate a sentenza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni previgenti ».

N. 1718**ART. 1.**

(Rinvio dell'entrata in vigore di alcune disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374).

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e l'articolo 49 della citata legge n. 374 del 1991, sono abrogati.

2. Gli articoli 2, 3, 5, 20, 21, 35, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 85, 86, 87 e 90, comma 1, della legge 26 novembre 1990, n. 353, entrano in vigore il 1° gennaio 1993. Le altre disposizioni della medesima legge n. 353 del 1990, ad eccezione dell'articolo 1, entrano in vigore il 2 gennaio 1994.

3. Le norme di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11 e 13, da 15 a 34 e da 39 a 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e di coordinamento della legge 21 novembre 1991, n. 374, della legge 26 dicembre 1990, n. 353, del codice di procedura civile e delle altre leggi inerenti la giustizia civile. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento e su di essi le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro novanta giorni dalla data di assegnazione.